

azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - Cessione del credito - Revocabilità ex art. 67 l.fall. - Condizioni.

La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26063 del 02/11/2017

Revocatoria

ordinaria

pauliana

azione

corte

cassazione

26063

2017